Accesso di partecipante a concorso pubblico agli atti inerenti i lavori della commissione esaminatrice

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL

FATTO

Il sig., avendo partecipato al concorso bandito con avviso pubblico, in data 21.12.2017 ha formulato istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere: atti/lavori della commissione esaminatrice del concorso bandito con avviso pubblico di n. 5 posti di C.P.S. Tecnico della Prevenzione.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito nei termini il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici, che ha trasmesso per competenza il ricorso alla Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione dichiara, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte dell'annullamento del decreto di rinomina del difensore civico presso la Regione, disposto con sentenza del Consiglio di Stato n. 2538 del 26/4/2018, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Sul gravame presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva che il silenzio serbato dall'amministrazione adita sulla domanda di accesso deve ritenersi illegittimo.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione ad accedere alla relativa documentazione.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso in capo al ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)